

**REGOLAMENTO (CE) N. 1779/2004 DELLA COMMISSIONE**  
**del 13 ottobre 2004**  
**relativo alla sospensione della pesca della molva da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2340/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che fissa per il 2003 e il 2004 le opportunità di pesca degli stock di pesci di acque profonde<sup>(2)</sup>, prevede dei contingenti di molva per il 2004.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingimento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di molva nelle acque della zona CIEM III (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o immatricolate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. La

Danimarca ha vietato la pesca di questo stock a decorrere dal 1° agosto 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di molva nelle acque della zona CIEM III (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o immatricolate in Danimarca abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 2004.

La pesca della molva nelle acque della zona CIEM III (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o immatricolate in Danimarca è vietata, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2004.

*Per la Commissione*

Jörgen HOLMQUIST

*Direttore generale della Pesca*

<sup>(1)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 356 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 762/2004 della Commissione (GU L 120 del 24.4.2004, pag. 8).